

- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 settembre 2001, n. 1380.  
 Comune di Nemi (RM). Variante al P.R.G. di recepimento del vincolo archeologico e delle aree di protezione civile. Delibera di consiglio comunale n. 87 del 22 dicembre 1998. Reiezione ..... Pag. 17
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 28 settembre 2001, n. 1410.  
 Comune di Anagni (FR). Variante al piano regolatore per la modifica dell'art. 14-bis delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. Approvazione (delibera consiliare n. 80 del 1° dicembre 1998) ..... Pag. 18
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 5 ottobre 2001, n. 1438.  
 Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2417 del 5 dicembre 2000 relativa a «Disposizioni concernenti il sistema tariffario integrato a zone nella Regione Lazio relativo ai trasporti pubblici di persone automobilistici e ferroviari». Proroga dei termini di coesistenza dei titoli di viaggio elettronici e cartacei ..... Pag. 20
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 5 ottobre 2001, n. 1448.  
 IPAB Opera pia «Asilo d'Infanzia» di Collecchio (RI). Estinzione ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19. Pag. 20
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 5 ottobre 2001, n. 1450.  
 IPAB Opera pia «Dotalizio Barbara Segoni» di Collecchio (RI). Estinzione ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 ..... Pag. 21
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 5 ottobre 2001, n. 1451.  
 IPAB Opera pia «Cornacchioni» di Collecchio (RI). Estinzione ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 ..... Pag. 22
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 5 ottobre 2001, n. 1452.  
 IPAB Opera pia «Vecchi-Iacobelli» di Collecchio (RI). Estinzione ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19. Pag. 23
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 5 ottobre 2001, n. 1453.  
 IPAB Opera pia «Cruciani» di Collecchio (RI). Estinzione ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19. Pag. 24
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 5 ottobre 2001, n. 1454.  
 IPAB Opera pia «Cassa Giuseppe Segoni» di Collecchio (RI). Estinzione ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 ..... Pag. 25
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 12 ottobre 2001, n. 1479.  
 Modifica composizione della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del CCNL 1998/2991 del personale del Comparto regioni-Autonomie Locali . Pag. 26
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 12 ottobre 2001, n. 1499.  
 IPAB Opera pia «Società Romana Pro-Infantia» di Roma. Rinnovo consiglio direttivo ..... Pag. 27
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 12 ottobre 2001, n. 1502.  
 Giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo del S.S.N. dei medici specialisti ambulatoriali. Approvazione atti commissione esaminatrice. Rettifica deliberazione Giunta regionale n. 520 del 10 aprile 2001 ..... Pag. 28
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 12 ottobre 2001, n. 1503.  
 Giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo sanitario del S.S.N. dei medici specialisti ambulatoriali. Approvazione atti commissione esaminatrice. Profilo professionale: biologi, chimici, psicologi ..... Pag. 29
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 12 ottobre 2001, n. 1514.  
 Legge regionale 17 luglio 1989 n. 44, modificata dalla legge regionale n. 57/82 e 60/95. Mutui quindicennali per acquisto, arrotondamento ed accorpamento dei fondi rustici. Esercizio finanziario 2001. Modalità di raccolta delle domande e di intervento ..... Pag. 29
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 30 ottobre 2001, n. 1625.  
 Piano regionale di sviluppo rurale (PSR) 2000/2006 attuativo del Reg. (CE) n. 1257/1999. Misura I.2 «Insediamento giovani agricoltori». Domande di giovani agricoltori già insediati dal 1° gennaio 1999 al 9 agosto 2001. Avviso pubblico. Pag. 30
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 7 agosto 2001, n. 468.  
 Comune di Civitavecchia. Espropriazione aree occorrenti per la realizzazione di OO.UU. primaria nel p.z. n. 7 «San Liborio» 7° intervento ..... Pag. 32
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 28 settembre 2001, n. 556.  
 Legge regionale 1° settembre 1999 n. 17. Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato. Nomina dei componenti ..... Pag. 33

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

28 SET. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' **28 SET. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 1410

OGGETTO: Comune di ANAGNI (FR)  
Variante al Piano Regolatore Generale per la modifica dell'art.14 bis delle Norme  
Tecniche di Attuazione del PRG. Approvazione  
(deliberazione consiliare n.80 del 1.12.1998)



Oggetto: Comune di Anagni (FR) – Variante al PRG per la modifica dell' art.14 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.  
(Deliberazione consiliare 1.12.1998, n.80)

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

PREMESSO che il Comune di Anagni (FR) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 11.7.1975 e da una variante generale approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 27.4.1993, n.3145;

CHE con deliberazione consiliare n.80 del 1.12.1998, esecutiva a norma di legge, il Comune di Anagni ha adottato la variante al P.R.G. per la modifica dell'art.14 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;

CHE la stessa variante è stata pubblicata all'Albo Pretorio, previa inserzione del relativo avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Frosinone n. 16 del 9.3.1999 per il periodo di 30 giorni consecutivi;

CHE durante tale periodo e nei 30 giorni successivi non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni avverso la variante di che trattasi, come risulta dall'attestazione in data 26.5.1999 del Segretario Comunale;

CHE con nota 1.6.1999, n.5433 il Comune di Anagni ha trasmesso all'Assessorato Urbanistica e Casa la seguente documentazione: - Deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 1.12.1998 di adozione della variante; - Copia dell'Avviso pubblicato all'Albo Pretorio; - Foglio degli Annunzi Legali della provincia di Frosinone; - Attestazione del Segretario comunale comprovante l'avvenuta pubblicazione per trenta giorni interi e consecutivi dell'avviso di deposito e della contestuale pubblicazione sul FAL; - Registro di protocollo delle osservazioni in cui il segretario comunale attesta la non avvenuta presentazione di osservazioni;

CONSIDERATO che gli atti relativi alla Variante normativa di che trattasi sono stati sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l'Urbanistica, 1<sup>a</sup> Sezione



che si è espresso in merito con voto n. 416/2, reso nell'adunanza del 24.02.2000 dal quale si evince che:

- Il testo dell'articolo 14 bis vigente, contenuto Norme Tecniche di Attuazione PARTE SECONDA- NORME RELATIVE ALLA ZONIZAZIONE, così recita:  
"Nelle costruzioni agricole E<sub>1</sub> e E<sub>2</sub>, le costruzioni, di tipo rurale o pertinenti alle attività agricole e comunque non residenziali quali stalle, porcilaie, silos, ricoveri per carri ed attrezzi, ecc., devono rispettare le disposizioni seguenti:
  - tali costruzioni non possono sorgere a distanza inferiore a 1.000 metri dai centri abitati;
  - l'edificabilità fondiaria non deve essere superiore a 0,05 mc/mq sui terreni di pianura posti a quota inferiore a m. 250 s.l.m., a 0,03 mc/mq sui terreni di collina posti fra quota 250 e 600 m. s.l.m. e a 0,01 mc/mq sui terreni montani situati a quota superiore a m. 600 s.l.m."
- Le modifiche risultano indicate nella deliberazione consiliare di adozione della variante con la seguente formulazione:  
"Nelle zone agricole E1 e E2 le costruzioni, di tipo rurale o pertinenti alle attività agricole e comunque non residenziali quali stalle, porcilaie, silos, ricoveri per carri ed attrezzi, ecc. devono rispettare le disposizioni seguenti:
  - 500 mt. per i centri abitati, per le zone C (di espansione) e per le zone D (artigianali e industriali) per i fabbricati quali : porcilaie, stalle, silos e allevamenti intensivi ovvero per tutti quelle strutture che potrebbero creare problemi igienico-sanitari senza limitazioni di distanza per tutti gli altri fabbricati quali : deposito attrezzi e derrate agricole;
  - per i fabbricati esistenti (pertinenze agricole), possono essere consentiti ampliamenti, restauri, demolizione e ricostruzione nel rispetto degli indici urbanistici e delle norme urbanistiche vigenti."
- Il ricorso alla variante al P.R.G. da parte del Comune si è reso necessario, poiché l'Amministrazione ha rilevato che a seguito della nuova delimitazione dei centri abitati, (effettuata con DGM n° 901 del 22.10.1996, in adempimento alla normativa prevista dal nuovo codice della strada), i limiti previsti dall'art. 14 bis si sono estesi a più ampie zone del territorio comunale interessate principalmente da attività di tipo rurale, con risultati pregiudizievoli per lo svolgimento della attività stessa;
- Il Comune di Anagni è compreso nell'ambito n° 8 del Piano Territoriale Paesistico regionale;
- Con la variazione della norma l'Amministrazione comunale ha inteso distinguere gli annessi rurali in due categorie secondo il grado "di possibile inquinamento", imponendo una distanza di m.500 ml., anziché i 1.000 previsti dalla vigente normativa, solo per quelle strutture con probabile rischio igienico-sanitario, quali porcilaie, stalle ecc., mentre non ha

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

posto limiti di distacco per tutte le altre pertinenze agricole, consentendo ampliamenti e demolizione e ricostruzione secondo gli indici urbanistici vigenti;

**CONSIDERATO:**

CHE con il citato voto 416/2 - 2000 il Comitato Tecnico Consultivo Regionale, ha ritenuto detta variante ammissibile in considerazione della modesta rilevanza che comporta nell'assetto urbanistico previsto, costituendo al tempo stesso un necessario adeguamento delle N.T.A. alle nuove problematiche derivanti dalla perimetrazione dei nuovi centri abitati;

CHE la variante riguarda il distacco degli annessi agricoli dai centri abitati; distacco che l'Amministrazione propone pari alla metà di quello previsto nelle norme tecniche di attuazione del PRG vigente esclusivamente per i manufatti che potrebbero creare problemi igienico-sanitari, mentre, per le pertinenze agricole che non comportano problemi igienico-sanitari non si prevedono limitazioni di distacchi né indici di edificabilità come previsto nel testo vigente;

CHE il Comune giustifica tale variante con l'esigenza venutasi a creare a causa della perimetrazione effettuata ai sensi del codice della strada dei centri abitati del Centro storico e zone limitrofe, Osteria della Fontana, S. Bartolomeo, S. Filippo e Tufano

CHE, comunque, il predetto Consesso, a garanzia di una maggiore salvaguardia del territorio, ha ritenuto necessario proporre modifiche introducibili d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 6-8-67, n.765, senza comportare sostanziali innovazioni alla norma presentata, in base alle quali il testo adottato va così formulato:

*"Nelle zone agricole E1 e E2 le costruzioni, di tipo rurale o pertinenti alle attività agricole e comunque non residenziali quali stalle, porcilaie, silos, ricoveri per carri ed attrezzi, ecc. devono rispettare le disposizioni seguenti:*

- per i fabbricati quali porcilaie, stalle, silos ed altri destinati ad allevamenti intensivi, ovvero per tutte quelle strutture che potrebbero creare problemi igienico-sanitari, non possono sorgere a distanza inferiore a 500 mt. dai centri abitati, dalle zone C (di espansione) e dalle zone D (artigianali e industriali) come perimetrati con D.G.M. n. 901 del 22.10.96;
- con il rispetto dei distacchi previsti dalle norme urbanistiche di zona per tutti gli altri fabbricati (quali: deposito attrezzi e derrate agricole);
- per i fabbricati esistenti (pertinenze agricole), possono essere consentite, oltre alle operazioni di restauro e manutenzione, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni nel rispetto degli indici urbanistici applicabili alle nuove costruzioni fatte salve le disposizioni della L.R.38/99;



CHE ha ritenuto, altresì, debbano intendersi stralciate tutte le dizioni e normative contenute nelle NTA in contrasto con quelle introdotte d'ufficio, anche se non espressamente richiamate nelle presenti modifiche;

CHE per le aree interessate devono intendersi fatte salve, qualora e laddove efficaci, le prescrizioni della L.R. 24 e 25/98 e le limitazioni edificatorie di cui alla L.R. n° 1/86;

CHE gli edifici beneficianti della presente variante al PRG, non possono essere trasformati o subire interventi ove non si dimostri la legittimità della costruzione o la legittimazione ottenuta mediante condono edilizio definito ai sensi della legge 47/85 e successive variazioni e modificazioni, a pena della applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al capo 1° delle citate leggi:

PRESO ATTO che sulla base delle suesposte considerazioni, con le modifiche sopra riportate, la 1ª Sez. C.T.C.R ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante;

VISTA la nota 30.1.2001, n.1808 con la quale le modifiche proposte con il voto del C.T.C.R. 1ª Sezione n.416/2 del 24.2.2000 sono state comunicate al Comune di Anagni con l'invito formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art.3 della legge n.765/1967;

VISTA la deliberazione consiliare n.19 del 14.2.2001, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune ha accolto formalmente le modifiche proposte;

RITENUTO di condividere e fare proprio il voto del C.T.C.R. 1ª Sezione n.416/2 del 24.2.2000;

### DELIBERA

Per le considerazioni contenute nel voto n.416/2, reso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1ª Sezione nella seduta del 24.2.2000, con le modifiche tutte sopra riportate, è approvata la variante dell'art.14 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, adottata dal Comune di Anagni (FR) con deliberazione consiliare 1.12.1998, n.80, vistata dall'Assessore per l'Urbanistica e Casa.

La presente delibera, non soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



1 OTT. 2001